

Ricorso proposto il 18 agosto 2021 — IMG / Commissione**(Causa T-509/21)**

(2021/C 431/51)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: International Management Group (IMG) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: L. Levi e J.-Y. de Cara, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

conseguentemente:

- annullare la decisione della Commissione dell'8 giugno 2021 adottata in esecuzione della sentenza della Corte del 31 gennaio 2019 (cause C-183/17 P e C-184/17 P), secondo la quale la ricorrente non possiede i requisiti per dare esecuzione ai fondi dell'Unione secondo le modalità di esecuzione indiretta applicabili alle organizzazioni internazionali nell'ambito delle regole finanziarie dell'UE;
- condannare la convenuta al risarcimento del danno materiale e morale;
- condannare la convenuta alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 266 TFUE. A tale riguardo, la ricorrente rileva la violazione dell'autorità di cosa giudicata della sentenza della Corte del 31 gennaio 2019.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione e del dovere di diligenza, in ragione della violazione dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio della certezza del diritto.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che, secondo la ricorrente, la decisione sarebbe viziata da errori di diritto e da manifesti errori di valutazione.
5. Quinto motivo, vertente sulla violazione del termine ragionevole.

Ricorso proposto il 21 agosto 2021 — Associazione «Terra Mia Amici No Tap»/BEI**(Causa T-514/21)**

(2021/C 431/52)

*Lingua processuale: l'italiano***Parti**

Ricorrente: Associazione «Terra Mia Amici No Tap» (Melendugno, Italia) (rappresentante: A. Calò, avvocato)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- accertare e dichiarare che Banca europea per gli investimenti (BEI) ha colpevolmente omesso di rispondere a richiesta di riesame inoltrata dalla associazione ricorrente;
- condannare Banca europea per gli investimenti ad emettere provvedimento di revoca dei finanziamenti accortati a TAP AG;
- con vittoria di spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione della Convenzione di Aarhus⁽¹⁾ e del regolamento (CE) n. 1367/2006, del 6 settembre 2006⁽²⁾ («regolamento Aarhus»).

- Si fa valere a questo riguardo che ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento Aarhus, «Qualsiasi organizzazione non governativa che soddisfa i criteri di cui all'articolo 11 può presentare una richiesta di riesame interno all'istituzione o all'organo comunitario che ha adottato un atto amministrativo ai sensi del diritto ambientale o, in caso di presunta omissione amministrativa, che avrebbe dovuto adottarlo». Nel caso specifico BEI avrebbe dovuto rispondere nei termini previsti da detto articolo 10 di detto regolamento, cosa che non ha inteso fare.

2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del punto 36 dell'EIB Statement of Environmental and Social Principles and Standards del 2009.

- Si fa valere a questo riguardo che nello specifico l'articolo 36 prevede che la BEI richiede che tutti i progetti che finanzia rispettino almeno:
 - Legislazione ambientale nazionale applicabile;
 - Legislazione ambientale dell'Unione europea (UE) applicabile, in particolare la direttiva Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) dell'UE e le direttive sulla conservazione della natura, nonché le direttive settoriali e le direttive «trasversali»;
- I principi e gli standard delle pertinenti convenzioni ambientali internazionali incorporate nel diritto dell'UE.

E nel caso specifico nessuno di detti punti è stato rispettato.

Infatti risultano provate le seguenti violazioni:

a. la legislazione ambientale dell'UE e in particolare:

- a.I Coordinato disposto premessa 36 e articolo 4 e articolo 14 Regolamento UE 347/2013⁽³⁾ (mancanza di analisi costi benefici);
- a.II Coordinato disposto premessa 31 del Regolamento n. 347 e articolo 5 comma 1 e Allegato IV nota 1 della Direttiva 2011/92/UE⁽⁴⁾ (impatti cumulativi esterni);
- a.III Coordinato disposto premessa 31 del Regolamento n. 347 e articolo 5 comma 1 e Allegato IV nota 1 della Direttiva 2011/92/UE (impatti cumulativi interni) — Divieto di «Salami Slicing»;
- a.IV Articolo 2 comma 1, direttiva 2011/92/UE, articolo 6 paragrafi 3 e 4 della Direttiva Habitat;
- a.V Articolo 4, paragrafo 4, della Direttiva 2009/147⁽⁵⁾, direttiva uccelli;
- a.VI Coordinato disposto della premessa 30 articolo 9 Regolamento 1367/2006 e articolo 6 direttiva VIA (Trasparenza e partecipazione);

- a.VII Coordinato disposto della premessa 28 e articolo 7 Regolamento UE 347/2013 (normativa Habitat);
- a.VIII Violazione articolo 191 paragrafo 1 TFUE unitamente alla violazione della dichiarazione dei principi e delle norme in materia sociale e ambientale, di Banca europea per gli investimenti, approvata dal consiglio di amministrazione il 3 febbraio 2009.
- b. La legislazione italiana e in particolare:
- b.I Decreto legislativo 42/2004 di recepimento della Convenzione sul paesaggio articolo 26;
- b.II Decreto legislativo 42/2004 di recepimento della Convenzione sul paesaggio articolo 146;
- b.III articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990 n. 241 Conferenza dei servizi;
- b.IV prescrizione A57 del Decreto ministeriale di compatibilità ambientale 223/14;
- b.V Decreto legislativo 152/06 Mancate sanzioni;
- b.VI Articolo 452 quater del codice Penale (disastro ambientale).
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione del regolamento 347 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013.
- Si fa valere a questo riguardo che infatti non risulta essere mai stata svolta un'opportuna analisi costi benefici.

- (¹) Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU 2005, L 124, p. 4).
- (²) Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU 2006, L 264, p. 13).
- (³) Regolamento (UE) N. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GU 2013, L 115, p. 39).
- (⁴) Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati Testo rilevante ai fini del SEE (GU 2012, L 26, p. 1).
- (⁵) Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU 2010, L 20, p. 7).

Ricorso proposto il 24 agosto 2021 — European Paper Packaging Alliance / Commissione

(Causa T-518/21)

(2021/C 431/53)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: European Paper Packaging Alliance (L'Aia, Paesi Bassi) (rappresentanti: F. Di Gianni, A. Scalini e F. Pili, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare le sezioni 2.1.2 e 2.2.1, nonché le tabelle 4-2 e 4-8, degli orientamenti della convenuta sui prodotti di plastica monouso conformemente alla direttiva (UE) 2019/904 (¹) del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (²), nella misura in cui riguardano i prodotti a base di carta con rivestimento esterno polimerico;